



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI  
BARI

		9/10			
N.			Reg.	Ricorsi	Civili
N.	Cron.				

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- 1) D.ssa Rosa Anna Depalo Presidente
- 2) D.ssa Valeria Montaruli Giudice relatore
- 3) D.ssa Marcella Montemurno Giudice Onorario
- 4) Dr. Carlo Di Carlo Giudice Onorario

Letti gli atti relativi alla minore A.A., nata a Bari il \_\_\_\_\_, figlia naturale di B.B. e di C.C.;

letto il proprio precedente decreto del 3/11/2010, con il quale veniva confermato il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, con sospensione del padre dalla potestà;

considerato che la successiva istruttoria ha confermato il totale disinteresse del padre nei suoi confronti e l'omessa contribuzione ai bisogni materiali e morali della minore, e che in particolare il padre ha continuato a non versare il contributo di mantenimento impostogli con provvedimento del tribunale di Bari assunto ex articolo 148 c.c.;

che il padre, sentito in rogatoria dal tribunale per i minorenni di Messina, ha confermato di non avere mai contribuito ai bisogni della minore, pur proclamando

genericamente di volersene occupare, e ha peraltro ammesso che la sua situazione economica è migliorata;

che sussistono i presupposti, alla luce di tali inadempienze, per dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale del padre;

che con memoria autorizzata del 22 novembre 2011, la madre ha proposto domanda nuova di rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento fissato con il precedente provvedimento del tribunale di Bari;

che, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, tale domanda è ammissibile e deve essere integrato il contraddittorio sulla stessa;

che, infatti, quanto alle modifiche relative ad aspetti anche solo economici in ambito 317 bis c.c., laddove nella precedente pronunce il tribunale per i minorenni abbia già esaminato entrambi gli aspetti, la soluzione di gran lunga maggioritaria in senso affermativo è stata assunta dai tribunali minorili di Brescia, Palermo, Catania, Umbria, Napoli e Bari. Ha inoltre declinato competenza in favore del tribunale per i minorenni, il tribunale di Bologna. Si segnala una decisione del tribunale per i minorenni di Brescia, con decreto del 22.12.10, che ha ritenuto la propria competenza in un caso in cui, a fronte di un precedente provvedimento che statuiva sull'affidamento e mantenimento della prole, una delle parti chiede la modifica del contributo al mantenimento. Il Tribunale argomenta sulla base della natura *rebus sic stantibus* dei provvedimenti ex art. 317 bis cc, del principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, del principio del giudice naturale e della competenza sulle istanze ex art. 709 ter cpc, attribuita allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di cui si deduce l'inosservanza;

che la soluzione maggioritaria è stata peraltro da ultimo sposata dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 9936 del 31 marzo 2011, emessa su regolamento di competenza avverso l'ordinanza assunta dal tribunale ordinario di Rieti, che si

era dichiarato incompetente, dichiarando competente il tribunale per i minorenni di Roma, relativamente ad un ricorso promosso per la rideterminazione del contributo per il mantenimento del figlio naturale, in presenza di una precedente pronunzia del tribunale per i minorenni, che statuiva anche in ordine all'affidamento. La Corte di Cassazione argomentava nel senso che l'articolo 742 cpc deve ritenersi espressione di un principio, insito nel sistema, secondo il quale, una volta attratta al tribunale per i minorenni la competenza a decidere anche sulla richiesta di mantenimento, stante la contestuale proposizione della relativa domanda insieme alle questioni relative all'affidamento, detta competenza resta radicata presso questo tribunale relativamente ad ogni modifica del provvedimento adottato, impedendo la logica del sistema che esso possa essere modificato in alcuna sua parte da un giudice diverso se non nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, di connessione che giustifichi lo spostamento di competenza.

PQM

applicati gli artt. 333-336 c.c., 737 e ss. c.p.c., 23 e ss. DPR 616/ 1977, sentito il parere del pubblico ministero, così in via provvisoria :

1. dichiara il padre decaduto dalla potestà genitoriale, avvertendolo che potrà essere reintegrato soltanto ove riprenderà a contribuire ai bisogni materiali e morali della minore;
2. conferma per il resto il provvedimento provvisorio;
3. convoca le parti per l'udienza del 12.6.12 ore 10,00, invitando la madre a notificare alla controparte la memoria autorizzata del 22 novembre 2011 nel termine di 60 giorni dalla data dell'udienza;
4. riserva la definizione entro il termine di un anno;
5. dà mandato alla cancelleria per la comunicazione al PM in sede, al PM presso il tribunale per i minorenni di Roma e le

notifiche al Servizio Sociale della VII circ del Comune di  
Bari e XII circ. Roma.

Così deciso in Bari, 18.1.12

Il Giudice est.  
(d.ssa Valeria Montaruli)

Il Presidente

(d.ssa Rosa Anna Depalo)